

MODALITÀ ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER LA VERIFICA DEL “GREEN PASS”

La presente Procedura viene predisposta per definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui all'art. 9-septies, co. 4, D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito in l. 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 3, D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in ottemperanza a quanto previsto dall'co. 5 del medesimo articolo.

1. Decorrenza e durata

Le modalità organizzative di cui alla presente (di seguito anche “la Procedura”) dovranno essere osservate dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

La Procedura si intende confermata oltre tale data senza necessità di ulteriori comunicazioni nel caso di proroga degli obblighi di cui all'art. 9-septies, D.L. 22 aprile 2021 n. 52, fatte comunque salve le necessità di integrazioni o modifiche richieste dalla normativa per tempo vigente.

2. Possesso del c.d. “Green Pass”

A partire dal 15 ottobre 2021 chiunque acceda ai luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa deve possedere e esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”), sia essa cartacea o digitale, dotata di un codice a barre bidimensionale (QR Code) che lo identifica con codice univoco alfanumerico.

Le modalità per ottenerlo sono le seguenti:

- Sul sito <https://www.dgc.gov.it/web/> tramite SPID o CIE;
- Scaricando l'App Immuni o l'App IO
- Dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale.

La verifica del “Green Pass” secondo quanto sotto riportato ha esito positivo esclusivamente nei seguenti casi:

- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, subito dopo la prima dose di vaccino;
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con cessazione dell'isolamento prescritto dall' infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- Effettuazione di test antigenico con esito negativo al virus SARS-CoV-2: il tampone rapido ha validità di 48 ore, il molecolare di 72 ore.

Gli obblighi di cui sopra si estendono a tutti coloro che accedano sul luogo per svolgervi, a qualsiasi titolo, attività di lavoro, formazione o volontariato, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i dipendenti di altri datori di lavoro.

Non sono tenuti al possesso di “Green Pass” coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale, a condizione che esibiscano idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

3. Controllo del “Green Pass”

Il possesso del “Green Pass” è verificato quotidianamente, anche con modalità a campione e prioritariamente quando possibile all'ingresso, dai seguenti soggetti cui è stato conferito formale incarico:

- Mallardi Valentina, sostituita, quando assente, dall'ing. Diego Bravar

Qualora per motivi organizzativi non fosse possibile il controllo del “Green Pass” al momento dell'accesso al lavoro, potrà essere in ogni caso effettuata in momento successivo.

il “Green Pass” cartaceo o digitale scannerizzandolo esclusivamente con l'applicazione “Verifica C19”. All'atto della scansione potrà essere richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Il controllo è svolto nel rispetto del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e delle modalità di trattamento dei dati – che non saranno in ogni caso raccolti – è data specifica informativa a tutti i destinatari, con comunicazione allegata alla presente.

Il soggetto incaricato si limita esclusivamente a controllare la validità della certificazione verde COVID-19: potrà al più tenere un registro contenente il numero di verifiche effettuate e la data, senza in alcun modo individuare o rendere individuabile i soggetti controllati.

4. Esito del controllo

Se la scansione del "Green Pass" con le modalità di cui al punto precedente dà esito positivo al soggetto controllato sono consentiti l'accesso e/o la permanenza sul luogo di lavoro.


In caso di esito negativo o di mancata esibizione del QR Code al soggetto controllato sono interdetti l'accesso e/o la permanenza sul luogo.

Se si tratta di lavoratori dipendenti, l'assenza si considera non giustificata senza diritto a retribuzione o altro emolumento comunque denominato per la giornata. L'assenza dura fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

5. Sanzioni

Per l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.500 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.

Per i soli lavoratori dipendenti restano ferme le eventuali conseguenze disciplinari da irrogarsi nei limiti imposti da legge e C.C.N.L.



Biovalley Group S.p.A.

Via Flavia, 23/1 - 34148 TRIESTE

Cod.Fisc. e P.IVA 01249120328